DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA LEGITTIMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 3

Azione a tutela della legittimità amministrativa

Il procuratore regionale presso la Corte dei conti puo', in via autonoma, proporre ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale avverso atti e provvedimenti di pubbliche amministrazioni, in vista dell'interesse generale al buon andamento e all'imparzialita' di esse, a tutela della legittimita' dell'azione amministrativa; puo' altresi' resistere e intervenire nei giudizi pendenti innanzi a detto tribunale. Il ricorso non e' consentito contro gli atti concernenti assunzioni in servizio, inquadramento nei ruoli e svolgimento del rapporto di impiego del personale delle pubbliche amministrazioni. L'appello nei confronti delle sentenze del tribunale amministrativo regionale puo' essere proposto dal procuratore regionale che ha partecipato al giudizio, ovvero dal procuratore generale presso la Corte dei conti. Ove sia proposta azione a tutela della legittimita' amministrativa, il tribunale amministrativo regionale decide in cam- era di consiglio entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine provvede il Consiglio di Stato in grado di appello. Le amministrazioni pubbliche trasmettono al procuratore regionale competente, entro tre giorni dal verificarsi delle condizioni di efficacia o dalla data in cui sono stati dichiarati esecutivi, copia dei provvedimenti dai quali derivi per l'erario una spesa superiore a lire un miliardo e, in ogni caso, dei provvedimenti di pianificazione del territorio, di programmazione degli interventi industriali e di opere pubbliche, di rilascio delle concessioni edilizie e di approvazione di concessioni e contratti per l'esecuzione di opere, forniture e servizi. L'azione avverso gli atti e i provvedimenti diversi da quelli indicati al comma 4 e' proposta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui il procuratore regionale ne ha comunque avuto conoscenza. Il procuratore regionale puo' disporre l'acquisizione di atti e documenti, in possesso delle pubbliche amministrazioni, presupposti o comunque connessi rispetto a quelli trasmessi ai sensi del comma 5. Le amministrazioni pubbliche provvedono entro dieci giorni dalla richiesta. Le amministrazioni pubbliche trasmettono al procuratore regionale presso la Corte dei conti, entro cinque giorni dalla notifica, copia dei ricorsi giurisdizionali innanzi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato ad esse notificati. Nello stesso modo provvede l'Avvocatura dello Stato per i ricorsi notificati presso di essa ad amministrazioni pubbliche. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 e risulta gia' pendente il giudizio, il procuratore regionale vi interviene con atto da notificare a tutte le parti; in tali casi, il giudice amministrativo decide sulla legittimita' dell'atto o del comportamento

impugnato anche quando ritiene che il ricorso sia irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero quando il ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare all'impugnazione. In ogni caso, i termini processuali sono ridotti della meta'. Qualora nel corso di un giudizio amministrativo che sia promosso ai sensi del comma 1, ovvero si svolga ai sensi del comma 8, il giudice ravvisi fatti penalmente rilevanti, ne da' immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il giudice competente. Qualora, nel corso di un procedimento penale, l'ufficio giudiziario procedente ritenga che sussista l'illegittimita' di atti o provvedimenti amministrativi dei quali abbia preso conoscenza, ne da' parimenti comunicazione immediata al procuratore regionale presso la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Nei procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al presente articolo si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Versione in vigore dal 10 marzo 1993, non più in vigore dal 9 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a tutela della legittimita' dell'azione amministrativa
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-tutela-della-legittimita-dell-azione-amministrativa/art-3-azione-a-tutela-della-legittimita-amministrativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it